CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO

(è prescritta l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria)

1) Con la presente scrittura privata I,				
C.F	, unitamente agli alt	ri proprietari	, concede in	affitto a
(1)	, C.F	, che accetta per se	s, suoi eredi, parenti	ed affini
abitualmente co	onviventi ed aventi causa	il fondo rustico sito i	n	località
	, censito al Catasto Terre	ni di	al mapp	,
particella	·			
2) La durata d	ell'affitto è di anni 	a decorr	ere dal	,al
-	di disdetta di una delle pa		-	
	lettera raccomandata con			
all'art. 2 della pro	to si intenderà rinnovato pe	er un uguale penodo di	durata pari a quarito	patiuito
ali art. 2 della pri	esente scrittura.			
4) Il canone di a	offitto determinato in Lire	annue	calcolato ex legge 12	2.6.62, n.
-	3.5.82, n. 203 è pagabile ir			
nel luogo concor	demente pattuito dalle parti.			
	sente scrittura l'affittuario nte lo stesso non avrà diritto			
il presente conti entro quattro me	eso divieto all'affittuario di su ratto; la violazione del divie esi dalla data in cui ne è ve mperanza a quanto disposto	eto posto deve essere t enuto a conoscenza e d	fatta valere solo dal determinerà la risoluz	locatore,
7) All'inizio della	locazione, il locatore conse	gnerà all'affittuario le sc	orte vive e morte esi	stenti sul
fondo. Di tale d	conseguenza l'affittuario ne	darà atto sottoscriver	ido una scrittura priv	vata che
costituirà parte	integrante del presente cor	ntratto: nella stessa sar	à contenuto l'inventa	ario delle
sopraddette scor	rte secondo le norme stabilit	e dal Codice Civile.		

Le parti si atterranno a tali norme anche per quanto concerne la custodia, la conservazione e, alla

scadenza del contratto, la restituzione del fondo.

- **8)** All'inizio dell'affitto, in presenza di una persona competente in materia, scelta concordemente dalle parti contraenti, saranno formati i testimoniali di stato dei fondi.
- 9) Il fondo oggetto del contratto sarà tenuto e coltivato dall'affittuario secondo le regole del buon padre di famiglia.

Il conduttore si impegna a seguire le norme di tecnica agraria più opportune per quanto concerne le rotazioni, le concimazioni ed i lavori agricoli. Il locatore si riserva di esaminare personalmente o attraverso persona di sua fiducia che l'affittuario osservi tutti gli obblighi che gli incombono a termine del presente contratto e a sensi di legge.

L'affittuario si impegna a seguire le eventuali direttive del locatore, riconoscendo l'interesse primario del locatore alla buona conservazione del fondo.

- **10)** L'affittuario si obbliga ad eseguire a sue spese tutte le riparazioni ordinarie, mentre il locatore si obbliga ad eseguire le riparazioni straordinarie sempre che queste non siano attribuibili a colpa o negligenza del conduttore.
- 11) Le imposte, tasse, tributi relativi alla proprietà dei fondi locati saranno a carico esclusivo del locatore: essi verranno anticipati e pagati dal conduttore, al quale saranno rimborsati dal locatore, quando il pagamento degli stessi sia regolarmente documentato, in occasione della corresponsione delle rate del canone di affitto.
- **12)** La riconsegna dei fondi, alla scadenza contrattuale, sarà accompagnata da apposito verbale di riconsegna e di accertamento redatta dalle parti.
- **13)** I miglioramenti, le addizioni, le trasformazioni relative al fondo che entrambe le parti vorranno porre in essere dovranno essere attuate e saranno disciplinate ai sensi degli artt. 16-20 della legge 3 maggio 1982 n. 203 sia per quanto riguarda la loro attuazione, sia per gli effetti che ne conseguiranno in relazione alla natura qualora incidano su clausole del presente contratto.
- **14)** È facoltà dell'affittuario recedere dal contratto: costituisce suo onere comunicarlo al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzo equipollente almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria.
- **15)** La risoluzione del contratto di affitto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempienza contrattuale inerente la normale e razionale coltivazione del fondo, la conservazione e manutenzione del fondo stesso e delle relative attrezzature, la instaurazione di rapporti di subaffitto e/o di subconcessione, il pagamento del canone. Devono

essere osservate, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, le disposizioni ex art. 5 legge 203/1982 che si intendono qui integralmente trascritte.

- **16)** Nel caso di morte dell'affittuario, le parti avranno diritto di recedere dal contratto nei limiti ed ai sensi dell'art. 1627 c.c.
- **17)** Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento alle leggi speciali in materia, al Codice Civile, agli usi e alle consuetudini locali in materia .
- **18)** La spesa della presente scrittura, nonché la relativa registrazione è posta a carico dell'affittuario.

lì	
IL LOCATORE	
	L'AFFITTUARIO
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.o divieto di subaffitto 9) oggetto del co	c. si approvano specificamente le clausole: 4) canone 6) ntratto 10) riparazioni.
IL LOCATORE	
	L'AFFITTUARIO